

***COMUNICAZIONI*****Missioni valevoli  
nella seduta del 4 marzo 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Biondi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Casinelli, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Detomas, Dini, Fabris, Fei, Fassino, Leccese, Lento, Li Calzi, Lorenzetti, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Masi, Mattioli, Morgando, Olivieri, Pennacchi, Petrini, Pittino, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turroni, Vigneri, Visco, Vita, Zagatti, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 3 marzo 1999 sono state presentate alla presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUZZANTE ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5763);

TABORELLI: « Estensione del trattamento fiscale di cui all'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai cittadini di Campione d'Italia residenti nei comuni limitrofi della Confederazione elvetica » (5764);

SINISCALCHI: « Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, in materia di esercizio dell'attività professionale degli avvocati tributaristi » (5765);

FRANZ: « Disposizioni per consentire la scelta dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola » (5766);

CREMA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5767);

CIMADORO: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato » (5768);

CIMADORO: « Istituzione del Fondo speciale di solidarietà fra gli sportivi » (5769);

MAZZOCCHIN ed altri: « Istituzione degli enti regionali per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e agevolazioni fiscali per i proprietari » (5770).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di  
legge costituzionale.**

In data 3 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PECORELLA: « Modifica all'articolo 90 della Costituzione, in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica » (5762).

Sarà stampata e distribuita.

**Ritiro di proposte di legge.**

Il deputato BORGHEZIO ha chiesto di ritirare le seguenti proposte di legge:

BORGHEZIO: « Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 8 giugno 1990, n. 142, in materia di reati di ingresso e soggiorno illegali dei cittadini stranieri » (5316);

BORGHEZIO: « Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di contrasto alle immigrazioni clandestine » (5487).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 3 marzo 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2981-B. — « Proroga di termini nel settore agricolo » (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, modificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4781-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

VALDUCCI: « Modifiche all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ma-

teria di autenticazione delle sottoscrizioni » (4096) *Parere delle Commissioni II, V, VI e X;*

TREMONTI ed altri: « Disposizioni per la riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati » (5573) *Parere delle Commissioni II e V;*

BACCINI ed altri: « Istituzione dell'Autorità di garanzia per i trasporti » (5685) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

SERAFINI: « Istituzione delle 'Case delle donne maltrattate' » (853) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

PIVETTI e BASTIANONI: « Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita » (5655) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli, per l'anno 1998 (doc. CXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### Trasmissione dal Ministero della difesa.

Nel mese di febbraio 1999 il Ministero della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

### Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 2 marzo 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 gennaio 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Valter VELTRONI, nella sua qualità di ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore*.

Con due distinte lettere pervenute in data 2 marzo 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con due decreti del 21 gennaio 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Rosaria BINDI, nella sua qualità di ministro della sanità.

Con lettera pervenuta in data 2 marzo 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 13 gennaio 1999, l'archiviazione degli atti relativi

ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Romano PRODI nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*.

### Annunzio della trasmissione di atti della Corte costituzionale.

Nel mese di febbraio 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

### Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 febbraio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Troia (Foggia), Maierà (Cosenza), Jenne (Roma), Olevano sul Tusciano (Salerno), Carpegna (Pesaro).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

### Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 1° marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e articolo 3 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, la richiesta di parere parlamentare sul piano relativo alla soppressione dei passaggi a livello, nonché agli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento,

alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 marzo 1999.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 2 marzo 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla riconferma del professor Carlo Alberto GRAZIANI a presidente dell'ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTE DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI; ROSSETTO ED ALTRI; DE BENETTI ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; PEZZOLI; FEI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; PECORARO SCANIO: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUTIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554)*

**(A.C. 5535 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici).*

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. Tutti i movimenti e i partiti politici che ritengono di possedere i requisiti previsti dalla presente legge devono, pena la decadenza del diritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene al disposto dell'articolo 5, ed entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale interessata per tutti gli altri casi, presentare apposita domanda al Presidente della Camera per richiedere i rispettivi rimborsi elettorali.

3. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

5. In caso di richiesta di uno o più *referendum*, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammessa dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e per un massimo di cinque *referendum* per ciascun comitato promotore nell'anno, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto.

6. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

7. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante, rivalutata periodicamente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

8. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei

deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi, effettuato ai sensi del comma 7, è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.

9. In caso di scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 limitatamente alle quote dei rimborsi riferite alla regione o alle regioni interessate dalla scadenza anticipata della legislatura.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati sospende l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

11. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1000 ». Al medesimo comma, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:*

##### ART. 01.

1. È istituita la Commissione nazionale di garanzia sul finanziamento della politica.

2. La Commissione è composta da sette membri, di cui uno nominato dal Presi-

dente della Corte di cassazione, uno nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, uno nominato dal Presidente della Corte dei conti, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale forense, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. I membri nominati dai Presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione; i membri nominati dai Presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni agli albi e aventi specifiche competenze in materia.

3. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione elegge al suo interno un presidente che dura in carica fino alla conclusione del suo mandato.

4. Spetta alla Commissione:

a) tenere il registro dei partiti e movimenti politici;

b) raccogliere i rendiconti dei partiti e movimenti politici;

c) vigilare sul rispetto delle norme previste dalla presente legge;

d) sovrintendere alle operazioni riguardanti l'applicazione della presente legge.

**01. 01.** Pisanu, Taradash.

*Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:*

##### ART. 01.

1. I partiti e i movimenti politici, le loro articolazioni territoriali e le loro compo-

nenti organizzate, che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge, devono iscriversi ad un registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici.

2. Il registro è tenuto dalla Commissione nazionale di garanzia per il finanziamento della politica.

3. L'iscrizione avviene previo deposito da parte del partito e del movimento politico dello statuto in cui siano indicati la sede, gli organi direttivi ed esecutivi, il responsabile politico e quello economico.

4. Non possono essere ammessi al registro i partiti e i movimenti politici che non abbiano tempestivamente depositato il rendiconto annuale certificato dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

**01. 07.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Niccolini, Melograni, Colletti.

*Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:*

#### ART. 01.

(*Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica*).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di ge-

stione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

#### ART. 02.

(*Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali*).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

#### ART. 03.

(*Determinazione ed erogazione della somma*).

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 1000.*

**01. 03.** Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

*Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:*

ART. 01.

*(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).*

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

*(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).*

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della

legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

*(Determinazione ed erogazione della somma).*

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4.000 con la seguente: 1.200.*

**01. 04.** Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

*Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Diritto di partiti e movimenti politici a messaggi radiotelevisivi).*

1. Nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, i movimenti e i partiti politici di cui all'articolo 2 hanno diritto a trasmettere gra-

tuitamente sulle reti radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico messaggi inerenti la loro attività.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

**01. 05.** Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

*Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 01.

*(Statuto dei partiti).*

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere ai contributi della presente legge.

ART. 01-bis.

*(Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).*

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto a chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo Statuto.

2. Lo Statuto dei partiti indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

b) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

d) le modalità di partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

e) i casi ed i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

f) i diritti ed i doveri degli iscritti e dei relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

h) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della provincia.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

**01. 09.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

*(Fondazioni politico-culturali).*

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti, sono tenuti a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una fondazione, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

3. Entro dodici mesi dall'acquisizione della personalità giuridica, alla fondazione sono conferiti tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche direttamente o indirettamente imputabili a ciascun partito politico, compresi quelli riferiti a società o persone fisiche fiduciarie o comunque a organismi nei confronti dei quali il partito politico o società amministrate dai suoi organi abbiano i poteri di controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali.

5. Possono costituire una fondazione al sensi della presente legge anche i partiti politici non rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali.

6. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono essere amministratori o sindaci delle Fondazioni.

7. Le fondazioni svolgono, direttamente o a mezzo di organismi da esse controllato, costituiti anche in forma societaria, tutte le attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione politica nonché le attività connesse, comprese quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale diretta.

8. Le fondazioni possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni o servizi, secondo le modalità stabilite dagli statuti delle fondazioni stesse.

9. I trasferimenti finanziari dalle fondazioni ai partiti politici sono vietati.

10. Le fondazioni curano altresì la tenuta dell'archivio storico dei rispettivi partiti politici e ne consentono l'accesso al pubblico nelle forme e nel limiti stabiliti dallo statuto.

**01. 14.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

*(Responsabilità penale degli esponenti di partiti politici).*

1. Qualora, con sentenza irrevocabile di condanna, anche conseguente al giudizio abbreviato ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale o ad applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del medesimo codice di procedura penale, sia accertata la responsabilità del segretario nazionale politico o amministrativo di un partito costituito ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione per i reati di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione o ricettazione, anche se commessi in concorso con altri reati, cagionando un danno patrimoniale o per violare le norme vigenti in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dispone con proprio decreto:

*a) lo scioglimento dei partiti politici e la contestuale apposizione dei sigilli a tutte le sue sedi nazionali, regionali, provinciali, comunali e periferiche;*

*b) la confisca dei beni mobili e immobili e dei valori appartenenti al partito*

sciolto ai sensi della lettera a) e alle società le cui quote maggioritarie siano comunque riconducibili al partito stesso;

c) la decadenza con effetto immediato dei responsabili dalle cariche pubbliche elette eventualmente scoperte e la perdita dell'elettorato attivo e passivo per dieci anni.

2. Salva l'azione per il risarcimento dei danni esperibile direttamente nei confronti dei responsabili, il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per eventuali trascrizioni o iscrizioni nei pubblici registri a favore delle amministrazioni dello Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche nel caso in cui le fattispecie di reati indicate nel citato articolo 1 siano depenalizzate. In tal caso il decreto è emanato quando il provvedimento che accerti la responsabilità sia diventato definitivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui sia concessa amnistia per taluno dei reati di cui al medesimo comma.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per gravi motivi, anche prima della sentenza di condanna di cui al comma 1, può disporre, con proprio decreto, il sequestro cautelare dei beni indicati alla lettera b) del citato comma 1 purché sia già iniziato l'esercizio dell'azione penale.

6. Ogni elettore può costituirsse parte civile nei procedimenti penali indicati al comma 1 dell'articolo 1.

**01. 13.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

*(Disposizioni processuali).*

1. L'azione di risarcimento o di restituzione contro il partito politico quale

responsabile civile del danno è esercitata in sede penale con la citazione in giudizio del partito, nella persona del segretario politico *pro-tempore*, ad opera del terzo danneggiato costituitosi parte civile nel giudizio a carico di chi ha commesso il reato.

2. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il giudice penale di primo grado liquida il danno nel suo ammontare, procedendo anche in via equitativa nel caso in cui le prove acquisite non ne consentano una determinazione precisa.

3. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il giudice di primo grado ordina, nei limiti di cui al comma 2, il sequestro di eventuali beni immobili o mobili di proprietà del partito, nonché delle voci di entrata di cui al bilancio annuale, previsto dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1997, n.2, del partito politico ritenuto responsabile, sino ad un terzo del loro ammontare, fatta eccezione per le somme provenienti dalle quote associative annuali.

4. Nel procedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, gli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 80, 81, 86 e 87 del medesimo codice.

5. Nel caso in cui il giudice pronunci sentenza di condanna a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale, lo stesso, anche d'ufficio, deve sempre disporre contemporaneamente il sequestro conservativo dei beni del responsabile civile.

6. Le sentenze di condanna a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale fanno stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno anche nei confronti del responsabile civile.

7. Il presente articolo si applica alle richieste di risarcimento conseguenti a reati commessi da esponenti di partiti politici anche anteriormente alla sua entrata in vigore.

8. Le condizioni previste dall'articolo 2901 del codice civile per l'azione revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio promossa dalla parte civile nei con-

fronti del partito politico, quale responsabile civile ai sensi della presente legge, si presuppongono sussistenti fino a prova contraria.

9. La disposizione di cui al comma 3 si applica per tutti gli atti compiuti dal partito a partire dall'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

10. Se al momento della proposizione dell'azione di risarcimento non risulta più essere in attività il partito politico di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1, si considerano civilmente responsabili la formazione o le formazioni politiche di diretta emanazione o beneficiarie di strutture, di organizzazioni, di sedi o di beni strumentali e patrimoniali in genere del partito politico disiolto.

**01. 08.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della presente legge nel confronto di chi, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale e, comunque, entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente e compiutamente lo denunci, fornendo concrete indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

2. Per chi abbia ricevuto somme in violazione delle norme richiamate nel comma 1 la non punibilità è altresì subordinata alla condizione che egli entro tre mesi dalla commissione del fatto, renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di

altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario ».

**01. 10.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

1. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 194, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse ».

**01. 11.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 194, aggiungere il seguente:

« 1. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, si applicano ai responsabili delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e agli articoli 317, 319, 320 e 648 del codice penale.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme sul finanziamento pubblico e sui rimborsi elettorali, coloro i quali hanno la responsabilità della gestione dei fondi pubblici destinati ai partiti politici sono considerati pubblici ufficiali. ».

**01. 12.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. L'erogazione dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari ed ai consiglieri regionali cessati dal mandato è sospesa per coloro che siano rinviiati a giudizio:

a) per i delitti di finanziamento illecito dei partiti politici;

b) per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) per il delitto previsto dall'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale;

d) per i delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad unapubblica funzione o a un pubblico servizio non previsti alla lettera b).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è altresì sospesa l'erogazione dell'assegno di fine mandato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 spetta all'interessato una somma pari ad un terzo dell'assegno vitalizio.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora gli assegni vitalizio o di fine mandato siano stati già corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria competente dispone il sequestro conservativo prima di beni immobili e poi di beni mobili del beneficiario fino a concorrenza del relativo importo.

5. La sospensione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia pronunciata sentenza di assoluzione passata in giudicato.

6. Con la cessazione della sospensione sono erogati l'assegno vitalizio e l'assegno di fine mandato nella misura prevista ed all'interessato viene corrisposta, altresì, la parte dell'assegno non corrisposta maggiorata degli interessi legali e della svalutazione monetaria.

7. In caso di condanna dell'interessato con sentenza passata in giudicato, l'assegno vitalizio e l'assegno di fine mandato sono revocati e sostituiti da altro di importo uguale alla pensione sociale.

8. A cura delle cancellerie degli organi giurisdizionali competenti le sentenze che dispongono la sospensione o la revoca dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato devono essere notificate ai Presidenti delle Assemblee cui appartengono i destinatari delle sentenze stesse ».

**01. 15.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

(*Responsabilità civile degli esponenti di partiti politici*).

1. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I partiti politici sono civilmente responsabili per i danni subiti da terzi per i reati commessi da loro rappresentanti,

segretari, dirigenti, funzionari, incaricati e indicati a qualsiasi titolo nello svolgimento e nell'ambito di attività ed incombenze connesse alla funzione politica amministrativa del partito, nonché alle sue esigenze organizzativi e finanziarie interne. ».

**01. 16.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 01.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 gennaio 1997, n.2 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. 1. I partiti politici, in ogni singola provincia, non possono avere alle loro dipendenze impiegati e funzionari in misura superiore ad uno ogni 100 mila abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 500 mila abitanti i partiti politici possono avere, comunque, un numero di dipendenti pari a cinque unità.

2. La sede nazionale dei partiti politici non può avere un numero di dipendenti superiore a cinquanta unità.

3. È abrogato l'articolo 8- ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il controllo della regolarità delle assunzioni del personale da parte dei partiti politici è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. I partiti politici che assumono dipendenti in eccesso rispetto al limite fissato dagli articoli 1 e 2, sono soggetti all'amenda di lire 100 milioni per ogni dipendente in eccesso. ».

**01. 17.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 56.** Pisanu, Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 86.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Costituzione dei partiti politici).*

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo 2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.

3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.

ART. 2.

*(Registrazione dello statuto).*

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un proprio statuto, che è depositato in un registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui si trova la sede centrale del partito.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. I partiti politici di nuova istituzione devono depositare lo statuto entro tre mesi dalla loro costituzione.

4. I partiti politici non iscritti nel registro non possono partecipare alle elezioni europee, nazionali e regionali.

5. Le norme della presente legge non si applicano alle liste civiche o alle formazioni costituite al soli fini della partecipazione alle elezioni comunali e provinciali.